



TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga,

nel procedimento iscritto al n 6017/2023 R.G.;

a scioglimento della riserva assunta;

rilevato che parte ricorrente agisce in giudizio formulando le seguenti domande: "1) accertare e dichiarare illegittima l'assegnazione della cattedra presso l'I.S. Minutoli (per 9 ore) con completamento orario (10 ore) presso la sede Carceraria di Gazzi; 2) accertare e dichiarare il diritto alla prioritaria assegnazione dell'ulteriore cattedra A012 presente presso l'I.S. Minutoli di Messina (COE tra diversi comuni) assegnata a seguito del trasferimento interprovinciale al sig. Barresi Antonino; 3) accertare e dichiarare il diritto alla assegnazione del posto di insegnamento (A12) parimenti disponibile (sede vacante) presso l'Istituto Caio Duilio illegittimamente assegnato con supplenza annuale; 4) accertare e dichiarare comunque la esenzione / non tenutezza ad effettuare le ore di insegnamento presso la Sede Carceraria di Gazzi perché non era stata data la disponibilità in domanda e per le dedotte condizioni personali (nocività per la propria salute) e familiari (impossibilità di assistenza alla figlia handicappata); 5) si chiede infine in caso di mancanza di posti assegnabili secondo le preferenze indicate in domanda il ripristino della situazione quo-ante con riassegnazione della cattedra in precedenza assegnata presso la scuola media Boer – Verona Trento di Messina"; rilevato che l'eventuale accoglimento delle domande pregiudicherebbe coloro che ricoprono le cattedre richieste;

ritenuta, dunque, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati che sono facilmente individuabili;

PQM

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Barresi Antonino, del titolare del posto di insegnamento (A12) presso l'Istituto Caio Duilio e di colui che ricopre il posto con supplenza annuale e del titolare della cattedra in precedenza assegnata presso la scuola media Boer – Verona Trento di Messina.

Rinvia la causa all'udienza del 03/05/2024 ed assegna a parte ricorrente termine fino al 17/04/2024 per la notifica ai controinteressati indicati del ricorso, della memoria di costituzione di parte resistente, degli atti di causa e del presente provvedimento.



Dispone che l'udienza del 03/05/2024 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 03/05/2024 per il deposito di note.

Messina, 04/04/2024

Il Giudice del Lavoro

Rosa Bonanzinga

